



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione Regionale: INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE Area: PIANI PROGR. E INTERV. DI EDILIZIA RESID. SOCIALE	
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Disposizioni integrative alla deliberazione di Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 585 recante: "Proroga del commissariamento delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia."		
ASSESSORATO PROPONENTE	INFRASTRUTTURE, POLITICHE ABITATIVE ED ENTI LOCALI _____ L'ASSESSORE	
DI CONCERTO	_____ _____ _____ _____	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 20/12/2016 prot. 845		
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: Disposizioni integrative alla deliberazione di Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 585 recante: *“Proroga del commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia.”*

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’articolo 55, comma 3, relativo agli enti dipendenti dalla Regione;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”*, e successive modifiche;

VISTO il Regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente *“Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica”* e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l’articolo 2 che ha istituito le seguenti aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.):

- a) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
- b) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
- c) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
- d) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
- e) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
- f) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
- g) Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare l’articolo 4 della suddetta legge regionale che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori;

VISTA la recente normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”* convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 *“Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”* ed in particolare l’articolo 22 che prevede la ricognizione e il riordino degli enti e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche;

CONSIDERATO che gli organi istituzionali delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica, ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del vigente Statuto regionale, sono decaduti dalla carica il 23 giugno 2013, a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale avvenuto in data 25 marzo 2013;

VISTA la deliberazione 3 luglio 2013, n. 165 con la quale la Giunta regionale ha proceduto al commissariamento straordinario delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica, nelle more della riforma della disciplina contenuta nella Legge regionale n. 30/2002, istitutiva delle stesse;

VISTE le successive deliberazioni 30 settembre 2014, n. 642 e 29 settembre 2015, n. 517 con le quali la Giunta regionale ha proceduto alla proroga, di durata annuale, del commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica;

VISTA da ultimo la deliberazione 7 ottobre 2016, n. 585 recante: *“Proroga del commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia.”*, adottata in considerazione del permanere di tutti i presupposti che hanno determinato e continuano a determinare la proroga del commissariamento straordinario in quanto l’iter della riforma legislativa delle A.T.E.R., ai sensi dell’art. 22 della legge regionale n. 4/2013, trattandosi di procedura complessa, non si è ancora concluso;

ATTESO che nella summenzionata D.G.R.L. n. 585/2016 si dispone, al punto 2 del dispositivo, che: *“la proroga del commissariamento delle suindicate Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica durerà fino all’approvazione della legge di riforma prevista dall’articolo 22 della legge regionale n. 4/2013, e comunque non oltre il 30 settembre 2017”*;

ATTESO che nella summenzionata D.G.R.L. n. 585/2016 si dispone, altresì, al punto 3 del dispositivo, che: *“con successivi decreti del Presidente della Regione si provvederà alla nomina/proroga dei commissari straordinari delle Aziende di cui al punto 1., a norma dello Statuto regionale e nel rispetto dei termini di cui al punto 2. della presente deliberazione”*;

CONSIDERATO che, al fine del rispetto dei generali principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, la proroga del commissariamento delle Aziende territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica summenzionate è disposta in virtù della necessità di assicurare la continuità dell’attività delle Aziende medesime;

DATO ATTO, che eventuali attività svolte al solo fine di assicurare la continuità dell’attività delle Aziende da parte dei commissari straordinari nominati ai sensi della D.G.R.L. n. 517/2015, nel periodo che intercorre dalla data di efficacia della proroga di cui alla D.G.R.L. n. 585/2016 alla data dei decreti di nomina dei commissari straordinari, siano da considerare suscettibili di conferma da parte dei rispettivi commissari successivamente nominati, previa verifica degli stessi del permanere dell’interesse pubblico;

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad integrare la D.G.R.L. n. 585/2016 tramite una disposizione che stabilisca i poteri a loro conferiti nel periodo che intercorre dalla data di efficacia

della proroga di cui alla D.G.R.L. n. 585/2016, alla data del decreto di nomina dei commissari medesimi, ovvero dal 07/10/2016 al 08/11/2016, al fine di assicurare agli stessi la continuità dello svolgimento delle relative funzioni, con contestuale riconoscimento del corrispettivo relativo;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. di procedere alle modifiche ed integrazioni della deliberazione di Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 585 recante: *“Proroga del commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia.”* secondo quanto di seguito indicato:
 - i commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Regione, dovranno procedere a riesaminare gli atti adottati nel periodo che va dalla data di efficacia della D.G.R. n. 585/2016, alla data del decreto di nomina dei commissari medesimi, ovvero dal 07/10/2016 al 08/11/2016, per valutarne la conformità all’interesse pubblico e provvedere alla conferma degli stessi al solo fine di assicurare la continuità amministrativa delle Aziende;
 - di stabilire che nel periodo che va dalla data di efficacia della proroga di cui alla D.G.R.L. n. 585/2016, alla data del decreto di nomina dei commissari medesimi, ovvero dal 07/10/2016 al 08/11/2016, per l’attività svolta dai Commissari Straordinari già nominati alla data del presente atto, potrà essere riconosciuto il relativo corrispettivo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.